



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

**CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO DELL’AMBITO DEL RHODENSE
PERIODO 2020 - 2023
(art. 23, c. 15, D.Lvo 18.4.2016, n. 50)**

**PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 comma 2 lett. b) D. LGS. 50/16
CIG:**

IL RUP

Sommario

Art. 1 - Oggetto	4
Art. 2 - Descrizione delle attività	4
Art. 3 - Modalità di accesso	5
Art. 4 - Sede ed articolazione del servizio.....	5
Art. 5 - Durata dell'appalto.....	5
Art. 6 - Opzioni per proroga contratto	5
Art. 7 - Revisione dei prezzi	5
Art. 8 - Figure professionali	6
Art. 9 - Competenze e mansioni del Coordinatore.....	6
Art. 10 - Competenze e mansioni degli operatori	7
Art. 11 - Requisiti del personale	7
Art. 12 - Sostituzioni e integrazioni	7
Art. 13 - Inquadramento del personale	7
Art. 14 - Clausola sociale.....	9
Art. 15 - Norme generali.....	9
Art. 16 - Direttore dell'Esecuzione	9
Art. 17 - Rapporto di lavoro.....	10
Art. 18 - Obblighi del personale.....	10
Art. 19 - Limitazione del turnover	10
Art. 20 - Anticipazioni	11
Art. 21 - Pagamenti e modalità di liquidazione	11
Art. 22 - Pagamento a saldo	11
Art. 23 - Forma dell'appalto.....	12
Art. 24 - Obblighi dell'appaltatore.....	12
Art. 25 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore	12
Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Art. 27 - Cessione del credito	13
Art. 28 - Esecuzione delle prestazioni.....	13
Art. 29 - Modifiche in corso di esecuzione	14
Art. 30 - Subappalto.....	15
Art. 31 - Divieto di cessione del contratto – cessione dell'Azienda	15
Art. 32 - Garanzia definitiva.....	15
Art. 33 - Coperture assicurative.....	16
Art. 34 - Certificato di regolare esecuzione.....	16

Art. 35 - Riservatezza	17
Art. 36 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali	17
Art. 37 - Grave errore contrattuale	18
Art. 38 - Danni a cose e persone.....	18
Art. 39 - Fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del contratto	19
Art. 40 - Recesso dal contratto	19
Art. 41 - Riserve e reclami	19
Art. 42 - Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti.....	19
Art. 43 - Trattamento dati personali.....	19
Art. 44 - Rispetto del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.	19
Art. 45 - Spese contrattuali.....	20
Art. 46 - Domicilio e sede operativa dell'impresa	20
Art. 47 - Foro competente	20
Art. 48 - Attività di controllo e ispezione.....	20
Art. 49 - Condizioni generali	21

Art. 1 - Oggetto

Il presente appalto ha ad oggetto la gestione del servizio di Spazio Neutro dell'Ambito di Rho.

Il servizio di Spazio Neutro mira a tutelare l'esercizio al diritto di visita e di relazione enunciato dall'art. 9, comma 3 della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia: <<Gli stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi>>. (ONU, 1989)

Attraverso azioni specifiche il servizio si prefigge l'obiettivo di preservare il diritto del minore ad incontrare le proprie figure di riferimento e mantenere una relazione con loro, quando gli stessi non siano più conviventi a seguito di:

- separazioni giudiziali e/o divorzi conflittuali;
- limitazioni della responsabilità genitoriale;
- allontanamenti definiti dall'autorità giudiziaria a tutela del minore;
- sentenze limitative della libertà del genitore (carcerazioni, arresti domiciliari).

Il Servizio di Spazio Neutro, cooperando in stretta connessione con le altre realtà preposte alla presa in carico (in particolare il Servizio Tutela Minori) ha la funzione di permettere al minore di incontrare il proprio genitore (o altre figure del nucleo familiare allargato e/o comunque di riferimento affettivo-relazionale) in maniera tutelata e protetta, in uno "spazio" esterno al conflitto, che consenta il mantenimento del rapporto e/o la ricostruzione (o costruzione) di una relazione adeguata.

Il mandato del Servizio deriva dal provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria competente e viene definito e declinato in base alle indicazioni del Servizio titolare della presa in carico.

Le prestazioni di cui al presente capitolato dovranno essere svolte dall'Appaltatore con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa dell'Appaltatore stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

Art. 2 - Descrizione delle attività

Le principali attività svolte dal servizio consistono in:

- dare esecuzione al mandato dell'Autorità Giudiziaria, previo confronto con il servizio inviante attraverso un puntuale lavoro di rete con gli altri professionisti coinvolti nel dispositivo di cura;
- definire un preciso progetto di intervento, concordato con il servizio inviante;
- programmare gli incontri minori-genitori (o altre figure di riferimento) attraverso la stesura di un calendario di incontri protetti e/o osservati, rispondenti alle esigenze del minore, preceduti da colloqui di conoscenza con gli adulti coinvolti e da colloqui di ambientamento con il minore;
- permettere al minore di mantenere e/o ricostruire relazioni con entrambi i genitori (o altre figure parentali significative);
- garantire al minore continuità storica, rispettare e salvaguardare il legame biologico con i propri genitori e membri del nucleo di appartenenza;
- accompagnare e favorire la relazione tra genitori e figli, osservandola e sostenendola nei suoi passaggi e nelle sue evoluzioni;
- rinforzare abilità e competenze genitoriali per riparare ad avvenute rotture violente dell'assetto familiare, o per evitare di giungervi, preservando la tutela del minore, al fine di permettere ai genitori di recuperare e ricostruire un dialogo meno disturbante con i propri figli;
- favorire il ricostruirsi del senso di responsabilità genitoriale e la possibilità di organizzare la gestione degli incontri autonomamente;
- redigere relazioni periodiche sull'andamento dei casi;
- garantire una costante qualificazione del lavoro di équipe, mediante il mantenimento di momenti interni di confronto tecnico, organizzativo e metodologico e la partecipazione a percorsi di supervisione,

seminariali e formativi.

Inoltre il servizio, soprattutto (ma non solo) nelle fasi conclusive dell'intervento, può essere utilizzato come luogo di passaggio da un genitore all'altro nella prospettiva di una completa autonomia.

Art. 3 - Modalità di accesso

La richiesta di attivazione dello Spazio Neutro avviene da parte degli operatori del Servizio Tutela Minori di Sercop, in attuazione di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 4 - Sede ed articolazione del servizio

La sede del servizio, messa a disposizione da Sercop con oneri a proprio carico e comprensiva delle attrezzature informatiche e dei beni di consumo necessari allo svolgimento dell'attività, è ubicata a Rho in via Beatrice d'Este 28. Il personale della ditta appaltatrice ha l'onere di prendersi cura dello spazio e delle attrezzature messe a disposizione, verificando anche lo stato d'uso del materiale ludico in dotazione.

Sercop potrà valutare durante l'esecuzione del contratto una diversa dislocazione della sede che consenta funzionalità ed efficienza del servizio, ma anche capillarità degli interventi, tenuto conto di variabili organizzative ed economiche.

La Ditta aggiudicataria potrà mettere a disposizione del servizio altre sedi o spazi che rientrino nella propria disponibilità e vengano ritenute utili ai fini di un migliore funzionamento delle attività, senza alcun onere aggiuntivo a carico di Sercop.

Il servizio prevede, nella sua attuale consistenza, un monte ore di n. 4500 ore annue per circa n. 100 casi in carico, articolato su una settimana di 6 giorni settimana (escluso la domenica), per dodici mesi all'anno.

Giorni e orari sono stabiliti in base alle esigenze di programmazione dell'attività del servizio.

L'attività che prevede ricevimento degli utenti o svolgimento di visite si svolge in compresenza di un secondo operatore.

Il numero di ore è indicativo e potrà essere ridotto a insindacabile giudizio di Sercop in relazione a riduzioni del bisogno espresso o comunque alle scelte di conferimento dei servizi da parte dei Comuni soci.

Art. 5 - Durata dell'appalto

L'appalto avrà la durata di anni 3 (tre) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o della dichiarazione di avvio delle attività, con eventuale opzione di proroga, da esercitarsi nei modi e nelle forme di cui al successivo art. 6.

Art. 6 - Opzioni per proroga contratto

La Ditta appaltatrice si obbliga a prorogare il contratto, a richiesta della Stazione Appaltante, per un massimo di nove mesi successivi a quelli previsti al precedente articolo, alle condizioni ed ai prezzi contenuti nell'originario contratto.

L'opzione va esercitata non oltre il termine della fine del mese di settembre precedente l'anno per il quale si intende prorogare il contratto.

Durante il periodo di proroga del contratto la Stazione Appaltante avrà la facoltà di procedere all'indizione della nuova gara per l'appalto del servizio di cui trattasi; in tale caso il presente contratto si risolverà automaticamente, senza alcun compenso per la Ditta appaltatrice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione degli atti della nuova gara e pertanto da quel giorno il servizio sarà eseguito dalla Ditta vincitrice la nuova gara d'appalto.

Art. 7 - Revisione dei prezzi

Non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali; pertanto i prezzi applicati resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto.

Per l'adeguamento annuo, in assenza della determinazione dei prezzi di riferimento, si procederà

all'applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per le rivalutazioni monetarie" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo all'avvio della prestazione con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente l'avvio stesso (ad es. in caso di avvio della prestazione il giorno 1° agosto 2020 l'adeguamento sarà effettuato con decorrenza dal 1° agosto 2021 prendendo come riferimento l'incremento ISTAT intercorso tra il 31 luglio 2020 e il 31 luglio 2021).

Art. 8 - Figure professionali

La modalità di svolgimento del servizio si concentra sul lavoro d'équipe, formata dagli operatori (di cui all'elenco sotto indicato) e da un coordinatore direttamente incaricato da Sercop.

L'équipe del Servizio di Spazio Neutro svolge importanti funzioni di programmazione delle attività e di confronto tecnico sulla gestione degli interventi in essere e in avvio; costituisce un luogo di riflessione e crescita professionale degli operatori. Nell'ambito del lavoro di équipe si presta particolare attenzione al mantenimento costante e continuativo di un confronto con gli altri soggetti della rete, con particolare attenzione al raccordo con i servizi titolari della presa in carico dei minori (Servizio Tutela Minori).

L'attività che prevede ricevimento degli utenti o svolgimento di visite si svolge in compresenza di un secondo operatore.

La gestione del servizio prevede la presenza stabile di figure professionali che abbiano uno dei seguenti titoli:

- Educatore in possesso di diploma di educatore professionale o laurea in scienza dell'educazione o titolo equipollente, con documentata esperienza di almeno 2 anni in servizi strutturati per diritto di visita e di relazione
- Psicologo iscritto all'Albo Professionale con almeno 4 anni di esperienza in servizi strutturati per il diritto di visita e di relazione.
- Pedagogista con documentata esperienza di almeno 4 anni di esperienza in servizi strutturati per il diritto di visita e di relazione.

Il numero di operatori con qualifica di psicologo non potrà eccedere il 40%.

Dovrà inoltre essere garantita, nella composizione dell'équipè, la presenza di operatori di entrambi i generi.

Nel caso di verificata inadempienza causata da inadeguatezza del servizio erogato da parte del personale impiegato, Sercop potrà richiedere all'aggiudicatario la sostituzione del personale dimostratosi inadeguato.

La ditta aggiudicataria, prima dell'avvio del servizio, dovrà inviare a SER.CO.P. l'elenco del personale operante completo delle relative qualifiche, titolo di studio, esperienza di servizio e posizioni all'interno dell'organizzazione. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicata entro 7 (sette) giorni.

Art. 9 - Competenze e mansioni del Coordinatore

Il Coordinatore nominato da Sercop, oltre a tenere i collegamenti con i competenti livelli operativi della Stazione Appaltante, garantisce:

- il coordinamento tecnico specialistico del Servizio;
- la buona tenuta di relazioni con i Comuni del Rhodense, l'Autorità Giudiziaria e le altre agenzie coinvolte nel processo di tutela del minore;
- la collaborazione con analoghi servizi di altri territori;
- l'individuazione di bisogni formativi dell'équipe professionale;
- il monitoraggio, in collaborazione con il personale SERCOP, del volume di attività previsto per il Servizio;
- la redazione periodica e, all'occorrenza, su richiesta di SERCOP, di rapporti sui volumi delle prestazioni erogate, sull'andamento dei progetti nonché sugli obiettivi tecnici raggiunti dal Servizio;
- la collaborazione con la Responsabile dell'Area Minori di Sercop nell'attività di programmazione e verifica in itinere.

Art. 10 - Competenze e mansioni degli operatori

L'operatore:

- partecipa e collabora alla programmazione degli interventi operativi in sede di Equipe e nell'ambito del lavoro di rete;
- realizza gli interventi previsti in ogni ambito operativo stabilito dal servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: colloqui di conoscenza, monitoraggio con tutti i soggetti coinvolti nel progetto di intervento, effettuazione visite, ...);
- cura l'aggiornamento costante delle cartelle;
- redige relazioni periodiche sull'andamento dei casi, su mandato dell'Autorità Giudiziaria e/o quando richiesto dal Servizio Tutela Minori;
- svolge attività di back office e di tenuta e raccolta dati relativi all'attività del servizio;
- partecipa ad eventuali gruppi di lavoro promossi da altri soggetti che si occupano di tutela del diritto di visita.

Art. 11 –

La Ditta appaltatrice si impegna ad individuare al proprio interno un coordinatore degli operatori, con funzione di referente nei confronti della stazione appaltante, del quale dovrà essere fornito relativo curriculum vitae in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 12 - Sostituzioni e integrazioni

La ditta Appaltatrice si obbliga a garantire l'eventuale sostituzione degli operatori per le assenze programmate e a garantire la continuità delle attività, salvo casi di forza maggiore o in cui venga condivisa dall'Azienda la necessità di una sostituzione.

Art. 13 - Inquadramento del personale

Il Soggetto attuatore si impegna ad avvalersi di soggetti adeguati e in grado di garantire la regolarità e il corretto svolgimento delle prestazioni; in particolare si obbliga a:

- assumere direttamente, nelle modalità previste dalla legge, il personale necessario per la realizzazione delle attività di progetto, nel rispetto di tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia, ivi compresi i C.C.N.L. di categoria, la normativa infortunistica, le assicurazioni obbligatorie, la normativa assistenziale e previdenziale, la normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, la normativa sul volontariato per tutta la durata dell'appalto. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono dunque a carico dell'Aggiudicatario. In particolare, la società aggiudicataria ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, escludendo l'applicazione del salario convenzionale, e dagli accordi integrativi territoriali, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. La società aggiudicataria è tenuta inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. In particolare la società aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del vigente CCNL per i lavoratori delle cooperative sociali concernenti i "cambi di gestione";
- dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Azienda, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti; a tal fine Sercop acquisirà il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale del datore di lavoro, gestore del servizio, nei confronti dei propri dipendenti;

- provvedere, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi;
- provvedere, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo della ditta nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, a pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto;
- provvedere all'inserimento, se dovuto, di lavoratori disabili secondo quanto previsto dalla L. 68/99;
- garantire adeguate modalità organizzative nel lavoro e l'idonea gestione dell'equipe attraverso attività di programmazione e coordinamento, riunioni periodiche, aggiornamento e formazione del personale coinvolto, momenti di verifica e di valutazione del lavoro, etc.;
- trasmettere a Sercop, a seguito dell'aggiudicazione, copia dei curricula vitae e i nominativi di tutto il personale impiegato;
- sostituire tempestivamente il personale che, ad insindacabile giudizio di Sercop e su richiesta scritta, si sia dimostrato non idoneo al corretto svolgimento delle mansioni assegnate;
- non sostituire il personale indicato in sede di partecipazione alla gara senza giustificato motivo;
- sottoporre, in caso di sostituzione o variazione del personale per giustificato motivo, il nuovo nominativo a Sercop;
- garantire, da parte del personale addetto, la massima riservatezza e segreto professionale su ogni aspetto del servizio svolto;
- garantire che il personale impegnato nell'appalto osservi nel corso dell'espletamento delle attività progettuali il Codice Etico Comportamentale di Sercop approvato con Delibera CdA nr. 7 del 30 Gennaio 2017.

La ditta Appaltatrice si impegna a garantire l'aggiornamento professionale e la supervisione del personale. Si impegna altresì a garantire copertura assicurativa per eventuali danni a terzi causati da propri dipendenti. Tutto il personale dovrà mantenere un contegno riguroso e corretto durante lo svolgimento dei propri compiti.

Ove un dipendente dell'Impresa assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, l'Impresa dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta della Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

L'aggiudicatario si impegna, se del caso, a sostituire definitivamente gli operatori che non osservino una condotta irreprensibile.

In caso di inottemperanza degli obblighi precisati ai precedenti punti, accertata dall'Azienda o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o da altri organismi competenti, l'Azienda procederà alla sospensione dei pagamenti fino a quando gli organi competenti non avranno accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente adempiuti.

L'Impresa dovrà comunicare al Direttore dell'Esecuzione, di cui all'art. 15:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Impresa e il personale impiegato nelle prestazioni.

Art. 14 - Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50 del vigente Codice dei Contratti, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e al fine di meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite ed accertate e dei servizi in essere, qualora l'Appaltatore subentrante e l'Appaltatore uscente applichino il CCNL delle Cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, gli stessi saranno obbligati alla integrale applicazione di quanto previsto dall'art. 37 "Cambi di Gestione" del CCNL delle Cooperative Sociali.

L'impresa aggiudicataria, nell'ambito della armonizzazione con l'organizzazione propria d'impresa e delle esigenze tecnico-organizzative di esecuzione del servizio, avrà l'obbligo di assorbire nel proprio organico, in via prioritaria e senza periodo di prova, il personale impiegato per i servizi oggetto del presente appalto salvo esplicita rinuncia individuale, con mantenimento di tutti i diritti acquisiti, ivi compresi quelli di natura economica ed assicurando adeguata tutela al personale in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di astensione.

L'assorbimento dovrà essere attuato riconoscendo l'anzianità di servizio riferita all'attività svolta in precedenza presso i servizi oggetto dell'appalto, secondo gli scatti di anzianità maturati da ogni dipendente e previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in essere.

All'impresa aggiudicataria non sarà consentito inquadrare il personale assorbito in qualifiche inferiori e/o comunque peggiorative di quelle possedute al momento della presa in carico.

Art. 15 - Norme generali

1. Tutto il personale dovrà possedere capacità fisiche e professionali idonee alla mansione da svolgere.
2. L'affidatario dovrà garantire il regolare e puntuale adempimento delle attività oggetto dell'appalto e dovrà inoltre accertare l'idoneità professionale degli operatori.
3. Gli operatori dipendenti della Ditta affidataria assegnati all'espletamento del servizio dovranno svolgere la loro attività negli ambiti e con le modalità stabiliti dalla Stazione Appaltante nel presente capitolato. Compete a quest'ultima la verifica ed il controllo sull'attività svolta.
4. Data la particolare natura degli utenti del servizio, dovrà essere assicurata da parte dell'Aggiudicatario, nei limiti consentiti dal normale turnover del personale, la continuità degli interventi. Tutte le variazioni di personale dovranno essere comunicate per iscritto a Sercop.
5. Dovranno, altresì, essere previste le sostituzioni per malattia, ferie, permessi e congedi. Ogni variazione del personale, comprese le eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata per iscritto, prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato all'avvio dell'appalto, sia avviato all'espletamento del servizio. Per ciascun operatore in servizio dovrà essere fornito il curriculum, dal quale risultino i requisiti richiesti e il possesso della qualificazione professionale conseguita.
6. È fatto obbligo alla ditta di assicurare una rapida e immediata sostituzione del proprio personale in caso di assenze a qualsiasi titolo e di durata superiore ai 15 giorni lavorativi.
7. Il personale dimissionario, in malattia, ferie o aspettativa dovrà essere tempestivamente e regolarmente sostituito. In ogni caso le ore non prestate per assenza dovuta a malattia o infortunio potranno, quando ciò sia compatibile con la garanzia dello stesso livello di servizi, essere compensate aumentando il numero di ore affidate ad altri operatori in servizio.
8. La mancata sostituzione del personale assente comporterà la decurtazione delle somme dovute alla ditta aggiudicataria nella misura pari al doppio del costo orario del personale assente per il tempo di assenza cumulata.
9. La sostituzione di personale dipendente dell'Aggiudicatario che ricada nella fattispecie di cui sopra è interamente a carico del medesimo, che terrà conto di tale eventualità nel formulare la propria offerta economica.

Art. 16 - Direttore dell'Esecuzione

Ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D.Lgs n. 50/16 la prestazione oggetto del presente contratto sarà gestita dal Direttore dell'Esecuzione che sarà nominato dalla Stazione Appaltante.

Lo stesso deve adempiere a tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

La Ditta appaltatrice è tenuta a conformarsi a tutte le direttive dallo stesso impartite nel corso dell'appalto nei tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dal medesimo Direttore.

Art. 17 - Rapporto di lavoro

Per tutte le figure professionali coinvolte nell'esecuzione del contratto l'aggiudicatario s'impegna inderogabilmente ad instaurare regolari rapporti di lavoro e ad assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali previsti per tale fattispecie contrattuale.

L'Aggiudicatario s'impegna ad applicare integralmente, per il personale destinato ai servizi in oggetto, quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, fatti salvi alcuni eventuali elementi migliorativi sempre ammissibili, a prescindere da ogni difforme disposizione statutaria o derivante da patti e regolamenti interni. Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle norme contrattuali e pertanto potrà dare luogo ad immediata risoluzione del rapporto. L'Aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori.

Sercop potrà richiedere all'Aggiudicatario in qualsiasi momento l'esibizione del libro matricola e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora la Ditta affidataria non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, Sercop procederà alla risoluzione del contratto e all'affidamento del servizio alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Azienda. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta.

Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza da parte di Sercop, l'Aggiudicatario si impegna a rassegnare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio.

Art. 18 - Obblighi del personale

Il personale addetto al servizio è tenuto a:

1. essere a conoscenza delle modalità di espletamento dello stesso ed essere consapevole dell'ambiente in cui sarà chiamato ad operare;
2. garantire all'Amministrazione appaltante il trattamento dei dati in conformità con le disposizioni del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e del Regolamento UE 679/16, nonché l'adempimento, per quanto di competenza, di tutte le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08;
3. garantire la riservatezza delle informazioni riferite da persone che fruiscono del servizio;

La Stazione Appaltante ha insindacabile facoltà di pretendere in ogni momento, dopo almeno due richiami scritti e motivati, l'allontanamento dal servizio del personale che non svolga in modo corretto i compiti assegnati. Tale personale dovrà essere immediatamente sostituito dall'aggiudicatario.

Art. 19 - Limitazione del turnover

È fatto obbligo all'Aggiudicatario di assicurare la stabilità degli operatori di propria pertinenza, riconoscendo che la continuità d'azione dei medesimi costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento.

In particolare l'Aggiudicatario dovrà impiegare per il servizio, e per tutta la durata del contratto, il medesimo personale, al fine di garantire una continuità nel servizio. Non saranno tollerati turnover di personale, se non per cause di forza maggiore, superiori a 1/5 delle forze presenti: in caso di superamento di tale limite senza giustificati motivi si potrà arrivare alla risoluzione del contratto con l'affidamento alla seconda Ditta in graduatoria e addebito delle maggiori spese sostenute da Sercop.

Art. 20 - Anticipazioni

All'aggiudicatario non sarà riconosciuta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale inerente la prestazione.

Art. 21 - Pagamenti e modalità di liquidazione

Le liquidazioni avverranno sulla base di presentazione di fatture mensili riportanti obbligatoriamente il numero di CIG relativo alla presente procedura e il codice univoco che sarà comunicato in sede di sottoscrizione del contratto definitivo.

A ciascuna fattura dovrà essere allegato un prospetto con il riepilogo delle ore suddivise per Comune a cui imputare gli oneri.

In caso di fattura irregolare il termine per il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Committente.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti, dovuti ad irregolarità riscontrate in sede di verifica delle fatture, l'appaltatore non potrà porre eccezioni a Sercop, né avrà titolo al risarcimento del danno o ad alcuna altra pretesa.

Ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di saldo finale.

Gli oneri finanziari di realizzazione delle eventuali prestazioni aggiuntive e/o migliorative proposte dall'offerente nel progetto tecnico presentato in sede di offerta sono interamente a suo carico e si intendono integralmente compensate nell'offerta economica.

Il Committente procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC ed aver effettuato ogni ulteriore verifica e controllo previsti dalla normativa vigente.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.. La presenza di un DURC irregolare imporrà alla Stazione Appaltante di versare direttamente agli enti previdenziali la somma a debito della ditta risultante dal DURC.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati mediante bonifico bancario su istituto di credito e coordinate bancarie che l'aggiudicatario avrà cura di indicare secondo le prescrizioni del successivo art. 26.

Il pagamento, in assenza di formali contestazioni, sarà disposto dal Committente a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura dal Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate.

Il suddetto termine di pagamento sarà, comunque, sospeso qualora:

- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra il servizio effettuato e quanto richiesto.

La mancata consegna anche di parte della suddetta documentazione determina l'automatica sospensione della procedura di liquidazione da parte del Committente.

Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti, con particolare riferimento alla mancata o errata indicazione del codice univoco e dei relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare.

In caso di violazioni contrattuali od in presenza di altri oneri o rimborsi dovuti dall'Appaltatore, l'Azienda, previa comunicazione motivata, ha la facoltà di operare, a compensazione, adeguata ritenuta all'atto della liquidazione delle fatture.

Art. 22 - Pagamento a saldo

Il saldo delle prestazioni è pagato entro 90 giorni dalla redazione del certificato di verifica di conformità secondo

quanto indicato nell'art. 102 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

In tale occasione la Stazione Appaltante provvederà alla liquidazione delle ritenute a garanzia dello 0,50% trattenute ai sensi dell'art. 30, c. 5bis del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., previa acquisizione della documentazione attestante la regolarità contributiva.

Art. 23 - Forma dell'appalto

Il contratto d'appalto sarà stipulato nella forma di scrittura privata in modalità elettronica ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 co. 1 del Codice e dell'articolo 6 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9.

La ditta aggiudicataria dell'appalto, ai fini della stipula del contratto, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti dalla Stazione Appaltante. Qualora la ditta aggiudicataria, nel termine assegnatogli, non ottemperi a quanto sopra richiesto, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto, procedere all'incameramento del deposito cauzionale e riprendere la procedura di gara, riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Faranno parte integrante del contratto di appalto il presente capitolato speciale e relativi allegati.

Art. 24 - Obblighi dell'appaltatore

L'appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio di cui al presente Capitolato ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio; è inoltre responsabile di tutte le disposizioni emanate a qualsiasi livello, nonché dei danni arrecati a persone e/o cose dell'Azienda e verso terzi.

L'appaltatore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

Tuttavia, le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte.

L'Appaltatore si obbliga a garantire la stipula di polizza assicurativa per danni che possano derivare agli operatori e/o da questi causati agli utenti durante l'espletamento del servizio, esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.

La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a:

- trasmettere alla Responsabile dell'Area Minori, con periodicità semestrale, una relazione sull'andamento della gestione del servizio che contenga una valutazione sul conseguimento degli obiettivi rispetto ai progetti individuali, con evidenza di particolari criticità che dovessero evidenziarsi nel periodo di riferimento
- fornire alle scadenze richieste tutti i dati e i monitoraggi relativi all'andamento del servizio

La stazione appaltante effettuerà una valutazione relativa all'andamento delle attività e al conseguimento degli obiettivi, quale strumento utile per riparametrare, insieme alla Ditta aggiudicataria, gli interventi in atto in relazione alle nuove esigenze anche in un'ottica evolutiva del servizio.

Il mancato adempimento alle disposizioni di cui al presente articolo costituisce in ogni caso causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 37.

Art. 25 - Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

- 1) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'Aggiudicatario.
- 2) La Ditta affidataria dovrà certificare alla Stazione Appaltante l'avvenuto pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, nonché l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL di Comparto

di categoria e dagli accordi integrativi territoriali ai lavoratori, compresi gli eventuali soci lavoratori, impiegati nel servizio oggetto dell'appalto. Qualora la Ditta affidataria non dovesse risultare in regola con i citati obblighi, la Stazione Appaltante procederà alla richiesta di regolarizzazione immediata fino a tre volte nell'arco di tre settimane. Nel caso in cui – dopo 15 gg. dalla terza richiesta - non dovesse adempiere alla richiesta, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto. La Ditta aggiudicataria non potrà opporre in tal caso eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni.

- 3) La Ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle norme nazionali sulla raccolta e conservazione dei dati personali. A tal proposito l'Aggiudicatario dovrà nominare un referente Responsabile del trattamento dei dati.
- 4) Alla impresa aggiudicataria compete la formazione, la supervisione e l'aggiornamento delle figure professionali oggetto del presente capitolato anche concordando i relativi percorsi con Sercop
- 5) La Ditta affidataria dovrà dotarsi, se tenuta, di un modello di organizzazione di cui al D.Lgs. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica) e procedere alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello e all'aggiornamento dello stesso.
- 6) L'impresa appaltatrice, si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto del Codice Etico e di Comportamento di Sercop redatto in ottemperanza alle disposizioni del DPR n. 62/2013 ed approvato con Deliberazione CDA Sercop n. 7 del 30/01/2017.

Saranno altresì a carico dell'Impresa i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni;
- c. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- d. la nomina e la comunicazione al Committente di un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- e. la predisposizione e trasmissione all'ufficio amministrativo che sarà indicato e al Direttore di Sercop di report mensili sull'utenza in carico e le ore di personale dedicate ad ogni caso e su ogni altra informazione utile che dovesse essere richiesta dalla Stazione Appaltante;

Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore con la firma del presente capitolato si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

Art. 27 - Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente. Trova applicazione l'articolo 106 c. 13 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 28 - Esecuzione delle prestazioni

Dopo che il contratto è divenuto efficace, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dell'Esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, Il Direttore dell'Esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. È ammessa la sospensione della prestazione, ordinata dal direttore dell'esecuzione nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Salvo quanto previsto nel presente comma, per la sospensione delle prestazioni, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'esecutore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione delle prestazioni.

Fuori dei casi sopra previsti, il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto nei limiti e con gli effetti previsti.

Nel caso di sospensione il Direttore dell'Esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.

Art. 29 - Modifiche in corso di esecuzione

Fatto salvo quanto disposto nel seguito del presente articolo la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire alla Ditta appaltatrice ulteriori prestazioni nella misura del 20% in più o in meno rispetto all'importo contrattuale in base alle vigenti norme civilistiche

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs n. 50/2016 la Stazione Appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale, che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, qualora l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale:
 - 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
- b) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo che l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale:
 - 1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per la Stazione Appaltante. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - 2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

- c) se un nuovo contraente sostituisce quello a cui la Stazione Appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle seguenti circostanze: all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice;
- d) se le modifiche non sono sostanziali ossia quando non alterano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti.

Le modifiche, nonché le varianti dei contratti di appalto in corso di validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della Stazione Appaltante. L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui trattasi alle stesse condizioni previste dal contratto.

In ogni caso l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Stazione Appaltante, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 30 - Subappalto

È fatto divieto di subappaltare, anche parzialmente, tutte le prestazioni di cui al presente contratto.

Il mancato rispetto di tale divieto comporterà l'immediata decadenza dall'affidamento ed il diritto dell'ente appaltatore al risarcimento di tutti i danni conseguenti, nonché alla refusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Art. 31 - Divieto di cessione del contratto – cessione dell'Azienda

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto, a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del cc. e dell'articolo 106 del D.lgs. 50/16, a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 32 - Garanzia definitiva

A seguito della comunicazione di aggiudicazione non efficace della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 C.C., comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente.

Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non

risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

Art. 33 - Coperture assicurative

L'Impresa assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi fatto imputabile all'Impresa o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine l'Impresa dovrà stipulare:

- idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), con massimale non inferiore a € 2.500.000,00 per sinistro, con limite minimo per persona pari a 2.500.000,00 € e per cose e/o animali pari a 2.500.000,00 €, nella quale venga esplicitamente indicato che anche Sercop deve essere considerato "terzo" a tutti gli effetti;
- idonea polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO) dipendenti della Ditta aggiudicataria, con massimale non inferiore a 2.500.000,00 € per sinistro, con limite minimo per persona pari a 1.000.000,00 €;
- idonea polizza assicurativa "Kasko per i terzi trasportati" per l'utilizzo da parte dei dipendenti delle proprie autovetture per il trasporto dei minori nel corso delle visite

L'impresa appaltatrice, in ogni caso, dovrà provvedere tempestivamente e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle cose danneggiate nell'ambito degli spazi interessati.

Sarà cura della Ditta aggiudicataria consegnare a Sercop, prima dell'avvio del servizio, la copia quietanzata delle polizze assicurative sopra indicate e dei successivi aggiornamenti. In caso di verificarsi di danni che eccedano i massimali assicurati, l'obbligo risarcitorio per il residuo graverà sulla Ditta aggiudicataria.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del codice civile) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziatoe o polizza dedicata, fermo restando i massimali di cui ai precedenti punti.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dal Committente ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti all'Impresa aggiudicataria.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziatoe.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso.

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità per danni o altro che dovessero accadere al personale dipendente dell'Impresa, prima, durante o dopo l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.

Art. 34 - Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dell'Esecuzione e confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre 45 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione e contiene almeno i seguenti elementi: gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi; l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni

e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore; la certificazione di regolare esecuzione.

Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; si procede altresì allo svincolo delle ritenute a garanzia di cui all'art. 30, c. 5 del D.Lvo n. 50/16.

Al fine di consentire il pagamento della rata di saldo, la Ditta dovrà inoltre depositare alla Stazione Appaltante la seguente documentazione:

- dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto, che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla Ditta appaltatrice per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
- dichiarazione, resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., dal legale rappresentante della Ditta appaltatrice, con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 35 - Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza. In particolare sarà tenuta all'assoluto riserbo in ordine a fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Art. 36 - Penalità per mancato rispetto degli obblighi contrattuali

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali di cui nella seguente tabella saranno applicate all'Impresa le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

Inadempienza	Penale	Periodicità
inosservanza delle modalità offerte in sede di gara per la gestione del servizio e degli interventi	€ 2.500,00	dalla seconda contestazione
mancata formazione e supervisione delle figure professionali	€ 500,00	Dalla seconda contestazione
gravi negligenze rispetto all'ordinaria gestione del servizio che possano causare danni agli utenti	€ 1.500,00	dalla prima contestazione
ripetuta ingiustificata modifica (più di cinque volte anche non consecutive) del personale addetto alla gestione operativa e/o coordinamento del servizio	€ 2.500,00	dalla prima contestazione
turn-over del personale sul singolo utente per ragioni non dipendenti dal progetto: oltre i 3 operatori l'anno	Da € 500,00 a € 1.000,00	Dalla prima contestazione
utilizzo di personale non in possesso dei titoli richiesti	€ 1.500,00 oltre l'obbligo di immediata sostituzione del personale	dalla prima contestazione

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

1. il Committente contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2. la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3. il Committente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta.

In caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

Art. 37 - Grave errore contrattuale

Costituisce grave errore contrattuale, quindi grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

Grave errore	Art. Capitolato
Cessione del contratto, salvo i casi consentiti dalla legge	Art.
Mancata osservanza obblighi contributivi assicurativi e previdenziali	Art.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, il Committente seguirà la procedura disciplinata negli artt. 108 e seguenti del Codice degli appalti

In caso di risoluzione del contratto, all'Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni all'Impresa risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

Con la risoluzione del contratto sorgerà per la Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi i servizi, a danno dell'Impresa inadempiente. Subentrerà nel contratto il soggetto che occupa la prima posizione utile nella graduatoria, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi alla risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi sarà notificato all'Aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

All'impresa inadempiente saranno addebitate le spese sostenute da Sercop in conseguenza dell'inadempienza.

Esse verranno prelevate dal deposito cauzionale.

L'esecuzione in danno non esimerà la ditta aggiudicataria dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso fosse incorso a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Art. 38 - Danni a cose e persone

La Stazione Appaltante non risponderà di danni causati ai dipendenti e alle attrezzature della ditta appaltatrice da parte di terzi estranei all'Azienda.

L'Impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

La Stazione Appaltante sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati da personale dipendente.

Art. 39 - Fallimento dell'Appaltatore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D.lgs. 50/16.

Ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 50/16 in caso di risoluzione del rapporto con la Ditta Aggiudicataria la stazione appaltante scorrerà la graduatoria.

In tale caso la ditta entrante rimarrà parte dell'accordo sino alla scadenza naturale dello stesso prevista negli articoli precedenti.

Art. 40 - Recesso dal contratto

Ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. 50/16, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.

Art. 41 - Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Per la definizione delle riserve e/o reclami si applica la procedura di cui all'articolo 206 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 42- Osservanza di capitolato, leggi, norme e regolamenti

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/16 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

Art. 43 - Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente finalità: gestione del servizio di Spazio Neutro dell'Ambito del Rhodense.

I dati verranno trattati nel rispetto della suddetta normativa nazionale ed europea esclusivamente per la predetta finalità.

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16.

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione ed eventualmente instaurare il rapporto contrattuale con Sercop.

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza e riservatezza previste dagli artt. 22 e 32 del Regolamento UE 679/16.

Il titolare del trattamento dei dati forniti, che determina le finalità e i mezzi del trattamento dei dati stessi, è Sercop – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona - Via Cornaggia, 33 RHO (MI) – mail sercop@legalmail.it nella persona del legale rappresentante pro-tempore.

Art. 44 - Rispetto del D.lgs n. 81/2008 e s.m.i.

La Ditta appaltatrice assicura la rispondenza alle misure di sicurezza del posto di lavoro, in relazione alle leggi

vigenti.

L'Impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D.lgs.81/2008 e s.m.i. L'ente appaltante potrà richiedere, in ogni momento, la visione dei documenti inerenti l'attuazione del decreto sopra citato.

Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento ai rischi concernenti l'attività lavorativa in oggetto.

Dovrà altresì essere indicato alla Stazione Appaltante il nome del Datore di Lavoro, del Medico Competente, nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, oltre al nominativo del Rappresentante dei Lavoratori.

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante, che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato.

La Stazione Appaltante si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità competenti.

Inoltre, in caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al D.lgs n. 81/2008 e s.m.i. e relativi allegati, la Stazione Appaltante provvederà all'immediata revoca dell'incarico.

Art. 45 - Spese contrattuali

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata.

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del D.P.R. 30/12/1982, n. 955.

Il contratto derivante dal presente affidamento verrà registrato esclusivamente in caso d'uso; le spese di registrazione saranno poste a carico del richiedente.

Art. 46 - Domicilio e sede operativa dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con Sercop, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'Esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Art. 47 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Art. 48 - Attività di controllo e ispezione

Sercop, allo scopo di accertarsi della diligente e puntuale realizzazione delle attività del progetto, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo del livello qualitativo del progetto e del rispetto di quanto analiticamente definito agli articoli precedenti.

Art. 49 - Condizioni generali

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme vigenti in materia e di accettazione delle stesse, e in particolare, delle leggi e regolamenti in materia di Contratti e Appalti con la Pubblica Amministrazione.

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.



OGGETTO: GARA D'APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA DA SVOLGERSI IN MODALITÀ TELEMATICA MEDIANTE USO DELLA PIATTAFORMA SINTEL DELLA REGIONE LOMBARDIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SPAZIO NEUTRO EX ART. 36 comma 2 lett. b) del 18/04/2016 n. 50 - PERIODO 2020 -2023 IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO EURO 322.000,00 (oltre iva)

CIG

SCADENZA: ore 12.00 del

L'Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona SERCOP, dovendo acquisire il servizio in oggetto, indice una procedura di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/16, secondo le disposizioni della presente lettera di invito.

Gli atti di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente lettera, sono costituiti da:

- Capitolato speciale d'appalto
- Istanza di partecipazione (Modello 1)
- Modello 2 - casellario
- Modello 2 bis
- Modello 2 – cessati
- Modello 3 (offerta economica)
- DGUE
- Patti di integrità approvati con Deliberazione Cda SERCOP n. 93 del 15/12/2017
- Manuale SINTEL "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL"
- Manuale SINTEL "Partecipazione alle procedure di gara"

1. LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Il luogo di svolgimento delle attività dello Spazio Netto è ubicato a Rho in via Beatrice d'Este 28.

2. VALORE STIMATO DELL'APPALTO

Il valore massimo stimato per l'affidamento dell'appalto per il periodo 2020 - 2023 ammonta complessivamente ad € 322.000,00 (trecentoventiduemila/00) oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € (/00).

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice i costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante sono pari ad € (/00) nel triennio.

Tale importo è da intendersi comprensivo di tutti i costi diretti e indiretti sostenuti dall'affidatario per lo svolgimento del servizio.

Sono compresi, altresì, tutti gli oneri e tutte le prestazioni previste e precisate nel capitolato speciale d'appalto, nessuna esclusa ed eccettuata.

Il corrispettivo si intende fisso, invariabile ed indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui il soggetto aggiudicatario non abbia tenuto conto. Il soggetto affidatario non avrà perciò ragione di pretendere sovrapprezzi ed indennità speciali di nessun genere per l'aumento dei costi o per costi non previsti.

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale ed operativa: via dei Cornaggia 33, 20017 Rho (MI)

Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207317- e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020



3. CHIARIMENTI

Gli eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara possono essere effettuati esclusivamente mediante la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura”, presente all’interno del “dettaglio” della procedura stessa. Le comunicazioni scambiate tramite questo metodo saranno recapitate anche all’indirizzo di posta elettronica dei procedenti, inserito al momento dell’abilitazione quale proprio recapito per le comunicazioni telematiche.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, i chiarimenti richiesti in tempo utile, saranno forniti entro il termine ultimo di giorni antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle offerte e, quindi, entro e non oltre le ore del giorno Dopo tale termine non saranno più fornite informazioni e chiarimenti.

4. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate esclusivamente mediante la funzionalità di Sintel “Comunicazioni della procedura”, presente all’interno del “dettaglio” della procedura stessa. Le comunicazioni scambiate tramite questa modalità saranno recapitate anche all’indirizzo di posta elettronica personale dei procedenti, inserito al momento dell’abilitazione, tali messaggi rimarranno tracciati ed accessibili all’interno dei report della procedura.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

5. DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 3 anni, dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2023, se antecedente, dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106 comma 11 del codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. In particolare:

- ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, è vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete);

- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice, al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete è vietato partecipare anche in forma individuale;
- ai sensi dell'art. 48 comma 7 del Codice i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale;
- le reti di imprese di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
 - 1) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - 2) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
 - 3) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un RTI costituito oppure da aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, deve conferire specifico mandato ad un'impresa retista, la quale assumerà la veste di mandataria della subassociazione. Ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 367 l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165. Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.



8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi seguenti:

Requisiti di idoneità

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per l'attività di cui trattasi. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Requisiti di capacità tecnico - professionale

a. per imprese singole, consorzio di cooperative o consorzio stabile:

L'impresa singola, il consorzio di cooperative, il consorzio stabile deve aver stipulato contratti nello specifico ambito dei servizi oggetto di affidamento svolti con buon esito nel triennio 2017/2018/2019, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo almeno pari a **€ 200.000,00 totali IVA esclusa**. Dovrà essere fornita precisa indicazione della denominazione del servizio, degli importi affidati, dei periodi di svolgimento e degli enti destinatari, mediante utilizzo del modulo allegato al presente bando.

Il requisito tecnico sopraindicato, nel caso di consorzio stabile e di consorzio di cooperative sociali, sarà costituito dalla somma dei fatturati sia delle cooperative consorziate sia del consorzio, esclusa la quota affidata in General Contracting alle stesse cooperative. I Consorzi di cooperative/Consorzi stabili devono dichiarare se intendono svolgere la prestazione in proprio e/o intendono affidarla ad alcune consorziate. Nel caso in cui il Consorzio di Cooperative o Consorzio stabile non intenda svolgere direttamente la prestazione, deve indicare puntualmente le consorziate incaricate quali esecutrici, dettagliando le attività affidate a ciascuna.

Dovrà essere fornita precisa indicazione della denominazione del servizio, degli importi affidati, dei periodi di svolgimento e degli enti destinatari, mediante utilizzo del Modello DGUE.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

b. per A.T.I. o Consorzi d'impresa:

L'A.T.I. o il consorzio di imprese deve aver stipulato contratti nello specifico ambito dei servizi oggetto di affidamento con buon esito, nel triennio 2017/2018/2019, per enti pubblici/aziende private per un valore complessivo almeno pari a **200.000,00 totali IVA esclusa**. Dovrà essere fornita precisa indicazione della denominazione del servizio, degli importi affidati, dei periodi di svolgimento e degli enti destinatari, mediante utilizzo del modulo allegato al presente bando.

L'ATI/Consorzio di imprese (di ogni tipo) deve essere in possesso **cumulativamente** del requisito come sopra specificato.

- per le ATI tra imprese singole, la capogruppo possieda il requisito in questione in misura non inferiore al 50% con riferimento all'ammontare del fatturato richiesto;
- per le ATI tra consorzi e tra consorzi e imprese singole, la capogruppo possieda il requisito in questione in misura non inferiore al 60%. Se la Capogruppo è un Consorzio il requisito del 60% è conseguibile cumulando i fatturati delle singole imprese consorziate.

2. Requisiti di capacità economica e finanziaria

a. per imprese singole, consorzio di cooperative o consorzio stabile:

L'impresa singola, il consorzio di cooperative, il consorzio stabile deve avere realizzato un fatturato nel triennio 2017/2018/2019 non inferiore ad **€ 500.000,00 IVA esclusa**.



b. per A.T.I. o Consorzi d'impresa:

L'A.T.I. o il consorzio di imprese stabile deve avere realizzato un fatturato nel triennio 2017/2018/2019 non inferiore ad **€ 500.000,00 IVA esclusa**.

L'ATI/Consorzio di imprese (di ogni tipo) deve essere in possesso **cumulativamente** del requisito come sopra specificato.

9. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono a **pena di esclusione** essere trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema telematico SINTEL - entro il termine perentorio delle **ore 12.00 del 2020**.

Il Sistema e il relativo Manuale d'uso forniscono le indicazioni e le istruzioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura tramite piattaforma SINTEL, comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

La stazione appaltante si riserva facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora vengano riscontrate anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a SINTEL o che impediscano di formulare l'offerta o di proseguire la procedura di gara.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'istanza di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

Il procuratore allega copia conforme all'originale della relativa procura.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella "busta amministrativa" e/o nella "busta tecnica", è causa di esclusione.

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Procedura di inserimento "busta elettronica" di offerta

Il fornitore debitamente abilitato al Sistema accede attraverso le proprie Chiavi di accesso nell'apposita sezione "Invio Offerta" relativa alla presente procedura sul sito, all'URL www.sintel.regione.lombardia.it. Il Sistema guida il fornitore alla preparazione dell'offerta attraverso fasi successive che consentono di redigere



e predisporre la documentazione richiesta, sottoscriverla con firma digitale e caricarla (attraverso l'upload) sul Sistema, in vista dell'invio che dovrà avvenire entro e non oltre il termine sopra indicato.

La predisposizione da parte del fornitore attraverso il Sistema della documentazione in formato elettronico che costituisce l'offerta avviene secondo le seguenti fasi:

- 1) compilazione dei documenti messi a disposizione dalla stazione appaltante e/o compilazione degli appositi campi presenti sul Sistema;
- 2) generazione di un documento in formato “.pdf” che riporta le informazioni e i dati indicati dal fornitore al punto 1;
- 3) scaricamento (“download”) del documento in formato “.pdf” sul terminale del fornitore;
- 4) sottoscrizione con firma digitale del documento ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, in formato .p7m (CADES);
- 5) caricamento (“upload”) del documento con estensione “.p7m” sul Sistema;
- 6) invio dell'offerta al termine della predisposizione di tutta la documentazione che compone l'offerta.

Si precisa che, per poter caricare la documentazione, gli operatori economici devono essere qualificati per almeno una categoria ATECO corrispondente ad uno dei CPV selezionati per la procedura in questione.

Resta fermo che l'invio dell'offerta deve avvenire entro la perentoria scadenza sopra indicata.

CONTENUTO BUSTA AMMINISTRATIVA

Nel campo presente in piattaforma “BUSTA AMMINISTRATIVA” dovrà essere inserita la seguente documentazione:

1. ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – MODELLO AGGIUNTIVO DGUE, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, utilizzando il modello presente sulla piattaforma Sintel firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente (e dagli altri soggetti partecipanti come indicato nel seguito della presente lettera di invito) ed alla quale andrà allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, la domanda è sottoscritta dalla mandataria/capofila.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda è sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore del solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;



- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a. copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- b. copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura

2. DGUE ELETTRONICO

Il concorrente compila il Modello DGUE allegato conforme allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla stazione appaltante sulla piattaforma Sintel.

3. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI ai sensi DPR n. 445/00, utilizzando i modelli presenti sulla piattaforma Sintel (Mod. 2 e Mod. 2_bis, Mod. 2_cessati se pertinenti), distintamente per ognuno dei soggetti indicati nello spazio "AVVERTENZA" del modello 2 e con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

4. DICHIARAZIONE RELATIVA AL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL D.LGS. 231/2001.

I concorrenti dovranno dimostrare l'adempimento delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 mediante:

- dichiarazione - firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate dal legale rappresentante dell'impresa - del possesso del modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, redatto ai sensi della medesima legge, indicando gli estremi del provvedimento di nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello. Ai sensi della normativa il modello deve:
 - individuare le aree a maggior rischio di compimento di reati o la previsione di idonee procedure per la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nelle attività definite a maggior rischio di compimento di reati
 - prevedere l'adozione di modalità di gestione delle risorse economiche idonee ad impedire la commissione di reati
 - prevedere un appropriato sistema di trasmissione delle informazioni all'organismo di vigilanza
 - prevedere misure di tutela dei dipendenti che denunciano illeciti o l'introduzione di sanzioni per l'inosservanza dei modelli adottatioppure
- dichiarazione – a firma del legale rappresentante dell'impresa – con la quale l'impresa assume l'impegno all'approvazione di un modello di organizzazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (avente i contenuti indicati al punto precedente) e alla nomina di un organismo deputato alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello entro 180 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione dell'appalto.
La mancata presentazione del modello con i contenuti sopra indicati, nonché dell'atto di nomina dell'organismo di vigilanza, entro i termini prescritti, costituisce causa di decadenza dalla aggiudicazione provvisoria.



5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria;

6. GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità di 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo fissato nella presente lettera di invito per la presentazione dell'offerta. Tale garanzia dovrà essere presentata in originale.

La garanzia anche costituita in contanti o assegno circolare o in titoli del debito pubblico, a pena di esclusione ed ai sensi dell'art. 93, c. 8 del D.Lgs n. 50/16, deve contenere l'impegno di un fidejussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto.

Tale garanzia provvisoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto qui non previsto trova applicazione l'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fidejussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, per le categorie di prestazioni da eseguire e per le quali si qualificano, potranno usufruire del beneficio della dimidiazione della garanzia. Per fruire di tale beneficio i concorrenti, ai sensi dell'art. 93, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, segnalano, in sede di gara, il possesso del predetto requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. In particolare, l'operatore economico dovrà allegare congiuntamente alla documentazione qui richiesta fotocopia della certificazione di qualità. Nel caso di possesso delle ulteriori certificazioni indicate nell'art. 93, c. 7 del D.Lgs n. 50/16 la ditta potrà usufruire delle altre forme di riduzione della garanzia nei limiti indicati dalla citata normativa; anche in tale caso devono essere prodotte copie rese delle certificazioni possedute.

Si precisa inoltre che in caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite e/o consorziate risultino certificate. In questo caso è necessario allegare le certificazioni di ciascuna impresa.

In caso di decadenza o revoca dall'aggiudicazione per inadempimento degli obblighi gravanti sull'aggiudicatario prima della stipula del contratto, ovvero per accertata mancanza in capo allo stesso dei requisiti richiesti, la stazione appaltante provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria, fatto salvo il diritto al maggiore danno, riservandosi la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria finale. Tale facoltà può essere esercitata anche nel caso di rinuncia all'appalto, in caso di fallimento, di risoluzione o recesso, senza che in ogni caso da suddette circostanze derivi alcun diritto per i concorrenti utilmente collocati in graduatoria.

7. dichiarazione del possesso del DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTABILE (DURC) in corso di validità attraverso la compilazione del DGUE



8. COPIA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO, firmato digitalmente per conoscenza ed accettazione integrale di quanto ivi contenuto, dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell'impresa singola ovvero nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio;

9. PATTO DI INTEGRITÀ, secondo il modello presente sulla piattaforma Sintel firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa concorrente, delle imprese mandanti e mandatarie in caso di raggruppamento o del Consorzio e delle consorziate. La mancata presentazione di questo documento, opportunamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla procedura di gara

10. RICEVUTA DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'A.N.A.C.: Ai sensi dell'articolo 65 del cd. "decreto Rilancio", n. 34/2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara.

CONTENUTO BUSTA TECNICA

Nel campo presente in piattaforma "BUSTA TECNICA" dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l'offerta tecnico-organizzativa.

Al fine di consentire alla Commissione Giudicatrice di esaminare gli elaborati tecnici dei concorrenti in tempi brevi e di effettuare i dovuti confronti tra gli elaborati proposti in modo agevole e preciso, nel rispetto della par condicio, è necessario che la documentazione tecnica venga formulata come segue: massimo 10 facciate e in massimo 40 righe per facciata in formato A4 (carattere Arial non inferiore a 11 punti) esclusi curricula e modulistica, oltre le quali (numero facciate e numero righe per pagina) la Commissione non esaminerà il contenuto. Tutte le pagine dovranno essere numerate.

L'elaborato suddetto dovrà essere introdotto da un indice completo, escluso dal conteggio delle pagine, e corredato dagli allegati che i concorrenti intenderanno presentare a specifica dei contenuti del progetto tecnico (anche questi ultimi esclusi dal conteggio pagine). Gli allegati dovranno essere ben organizzati e richiamati precisamente nelle relazioni tecniche con un numero identificativo, cosicché la Commissione possa consultarli in modo agevole.

Al fine di poter considerare oggettivamente valutabile l'intero progetto tecnico di offerta, lo stesso dovrà essere formulato in modo specifico in particolare con riferimento all'ordine e alla organizzazione dei criteri di valutazione.

La descrizione delle proposte dovrà pertanto risultare di ordinata e agevole lettura anche al fine di consentire il più efficace svolgimento delle operazioni di valutazione.

Il progetto dovrà trattare ogni item in modo esauriente, senza richiami ad altri elementi non contenuti nella documentazione presentata, che non saranno comunque presi in considerazione. Si sottolinea che la completezza e la coerenza della documentazione alle prescrizioni contenute nel Capitolato costituiscono elementi imprescindibili perché l'offerta possa essere ritenuta idonea e non essere quindi esclusa dalla gara. La documentazione difforme rispetto a quanto richiesto dalla presente lettera di invito non sarà oggetto di valutazione.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto relativo alla documentazione amministrativa.

L'offerta tecnica non firmata digitalmente non è valida ed è motivo di esclusione dalla gara.

CONTENUTO BUSTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà trasmettere l'offerta economica attraverso la funzionalità presente sulla piattaforma SINTEL, formulando la medesima sulla base di quanto indicato nel Modello 3 (offerta economica) disponibile



sulla piattaforma Sintel. Il modello deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto relativo alla documentazione amministrativa. L'offerta economica non firmata digitalmente non è valida ed è motivo di esclusione dalla gara.

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata attribuendo i punti complessivamente disponibili secondo le seguenti formule applicate al prezzo complessivo offerto dalla ditta, come risultante dalla compilazione del Modello 3.

La valutazione dell'offerta economica sarà effettuata come segue:

$$X = C * \left(\frac{P_i}{P_o} \right)$$

Ove:

X = Punteggio da attribuire al concorrente in esame

C = Punteggio massimo attribuibile (30)

P_o = Prezzo offerto dal concorrente in esame

P_i = Prezzo più basso offerto

Ai fini dell'attribuzione del punteggio sarà preso in considerazione il prezzo netto offerto.

In caso di discordanza tra le cifre e le lettere prevale l'importo più favorevole per la Stazione Appaltante.

La graduatoria per l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata sommando i punteggi attribuiti a tutti gli elementi dell'offerta di ciascun concorrente.

In caso di contrasto tra l'importo imputato a Sistema in cifre e l'importo indicato nel Modello 3, prevale quest'ultimo.

La Ditta concorrente dovrà indicare, ai sensi dell'art. 95, c. 10 del D.Lgs. n. 50/16 e smi, i propri oneri per la sicurezza.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Saranno, ritenute nulle le offerte condizionate, contenenti riserve o espresse in modo indeterminato, così che non sia possibile desumere con certezza la volontà dell'offerente

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Al termine della predisposizione di tutta la documentazione richiesta, il fornitore provvede all'invio dell'offerta attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema.

Il fornitore prende atto e accetta che la trasmissione dell'offerta avvenga esclusivamente attraverso dispositivi informatici e reti telematiche di comunicazione che non offrono garanzie circa la tempestività e la completezza della trasmissione dell'offerta. La presentazione dell'offerta mediante il Sistema avviene ad esclusivo rischio del fornitore, che si assume ogni responsabilità e qualsiasi rischio relativo alla mancata o tardiva ricezione dell'offerta ed esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

La stazione appaltante non potrà essere ritenuta responsabile, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l'offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. Resta altresì inteso che l'offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.

10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE



L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, prendendo in considerazione gli elementi e i criteri di valutazione di seguito indicati.

A parità di punteggio sarà dichiarata vincitrice la concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di parità anche nelle offerte tecniche si procederà a sorteggio.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. E' facoltà inoltre della stazione appaltante non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse.

Le offerte saranno valutate sulla base dei seguenti elementi, ai quali è riservato un punteggio massimo complessivo di 100 punti così suddivisi:

ELEMENTI		PUNTEGGIO MASSIMO
1	ELEMENTI QUALITATIVI – OFFERTA TECNICA	70
2	ELEMENTI ECONOMICI – OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE		100

Valutazione offerta tecnica – max. punti 70

Il progetto gestionale sarà valutato sulla base dei criteri di cui alla seguente griglia di valutazione e dovrà essere articolato in capitoli secondo l'ordine dei medesimi.

	Criterio	Punti max
1	Progetto di organizzazione del servizio, metodologia di intervento e strumenti di lavoro.	max punti 35
2	Modalità di integrazione e collaborazione con altri soggetti della rete (in particolare con il Servizio Tutela Minori e altri servizi dell'area minori SER.CO.P.)	max punti 10
3	Dotazione di personale assegnato al servizio	max punti 10
4	Programma di formazione e supervisione del personale	max punti 5
5	Procedure e strumenti di valutazione del servizio	max punti 5
6	Proposte migliorative	max punti 5
TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO OFFERTA TECNICA		70

L'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica avverrà secondo le seguenti modalità: ogni membro della commissione di gara esprimerà la propria valutazione tramite un parametro che oscilla tra zero (valutazione minima) e uno (valutazione massima), con numeri fino a due decimali, utilizzando la seguente scala:

giudizio	parametro
ottimo	1,00
molto buono	0,90
buono	0,80
discreto	0,70
sufficiente	0,60
quasi sufficiente	0,50
insufficiente	0,40
gravemente insufficiente	0,20

La valutazione complessiva di ciascun criterio sarà il risultato del seguente algoritmo:

- i. Sommatoria della valutazione espressa da ciascun membro della commissione tramite il parametro di cui sopra;
- ii. Il risultato di cui al punto i. verrà diviso per il numero dei componenti della commissione di gara ottenendo così la media commissione per sub criterio;
- iii. Il risultato di cui al punto ii. verrà riparametrato dividendo il voto conseguito da ciascuna offerta per il voto ottenuto dalla migliore offerta riferita a quel criterio;
- iv. Il risultato di cui al punto iii. verrà moltiplicato per il punteggio massimo relativo al criterio oggetto di valutazione per ciascun concorrente; tale risultato costituirà il punteggio attribuito al concorrente. Con tale modalità si procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per ogni singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

In presenza di una sola offerta valida, il risultato di cui al punto ii. verrà moltiplicato per il punteggio massimo relativo al criterio oggetto di valutazione. Il risultato di tale moltiplicazione costituirà il punteggio attribuito al concorrente.

Le proposte migliorative verranno prese in considerazione e valutate esclusivamente se esplicite e dettagliate anche nei tempi di realizzazione, che costituiranno impegno contrattuale per il contraente aggiudicatario della gara. Non saranno considerate offerte migliorative ore aggiuntive di personale/servizio, se non esplicitamente dedicate a funzioni non previste nel capitolato.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a **42 punti** sul punteggio tecnico complessivo conseguito.

Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla sopraddeffta soglia.

11. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dalla Piattaforma medesima in modo segreto, riservato e sicuro. Sintel, al momento della ricezione dell'offerta, ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

La prima seduta di apertura della Busta Amministrativa avrà luogo il giorno **alle ore 9:30** attraverso la piattaforma SinTel.

La pubblicità della seduta sarà garantita esclusivamente dallo svolgimento delle operazioni mediante l'utilizzo della Piattaforma SinTel, che assicura la segretezza delle offerte, impedisce di operare variazioni sui documenti inviati, garantisce l'attestazione e la tracciabilità di ogni operazione compiuta sulla piattaforma e l'inalterabilità delle registrazioni di sistema (log). Ogni operazione effettuata attraverso la stessa si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema, le quali, nell'ambito della partecipazione alla presente procedura sono conservate nel sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti.

Le successive sedute avranno luogo in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante la funzionalità di comunicazione di Sintel.

Esse potranno essere svolte "in presenza" presso la sede della Stazione Appaltante ovvero attraverso la piattaforma Sintel, come sopra descritto.

L'apposito seggio di gara procederà nella prima seduta a verificare il tempestivo caricamento sulla



piattaforma Sintel delle offerte presentate dai concorrenti. Si proseguirà con la verifica della completezza del contenuto della Busta Amministrativa. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Gli operatori economici concorrenti, la cui documentazione amministrativa risulti idonea, saranno ammessi alle successive fasi di gara, ai restanti concorrenti sarà comunicata l'esclusione dalla stessa per mezzo della funzione di Sintel "comunicazione della procedura".

12. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Essa è composta da un numero dispari, pari a 3 membri, di esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, individuati secondo regole di competenza e trasparenza secondo il disposto degli artt. 77 e 216 comma 12 del Codice.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016).

13. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il seggio di gara procederà a consegnare gli atti alla Commissione giudicatrice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dalla presente lettera di invito.

In una o più sedute riservate la Commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nella presente lettera di invito. Saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà alla apertura della loro offerta economica, i concorrenti il cui punteggio tecnico non superi la soglia indicata al precedente punto 10. "criteri di valutazione delle offerte".

Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

In presenza di una sola offerta valida ma che non abbia superato la soglia minima di sbarramento del punteggio tecnico, la Commissione terminerà i lavori senza procedere alla valutazione delle offerte economiche.

In presenza di una o più offerte che abbiano superato la soglia minima di sbarramento della valutazione tecnica, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità sopra descritte e all'attribuzione dei punteggi complessivi, sommando i punteggi attribuiti all'offerta economica e quelli attribuiti all'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

La Commissione, qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, chiuderà la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al punto successivo.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, comunicherà l'esito del procedimento di valutazione di congruità delle offerte e formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

14. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, con il supporto della Commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procederà a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala e dunque esclusa, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine minimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede attraverso la funzionalità "comunicazioni della procedura" della piattaforma SINTEL la presentazione di ulteriori chiarimenti, assegnando un termine di almeno 5 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esclude, ai sensi dell'art. 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

15. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica il contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo concorrente in graduatoria, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice Antimafia).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159.

Qualora, a seguito delle verifiche, dovesse risultare che l'aggiudicatario non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara ovvero non rispetti gli adempimenti previsti a suo carico prima della stipula del contratto, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione che fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa, fatto salvo il risarcimento del danno.

Si rammenta che la non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, accertata in sede di verifica, comporta per il dichiarante non solo la decadenza immediata dei benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa, ma anche l'applicazione delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R.



445/2000 e s.m.i.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, la garanzia definitiva, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. Nei casi di cui all'art. 110 co. 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Milano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

17. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai soggetti nell'ambito della gara regolata dalla presente lettera di invito saranno trattati conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) e alla normativa nazionale (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) sotto la responsabilità del legale rappresentante pro-tempore di SER.C.OP.

Rho,

Il RUP
Dott. Guido Ciceri
*Firma autografa sostituita
dall'indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs.
39/93 e s.m.i.*